

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso, altresì, che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;

- tale provvedimento di revisione è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 29.09.2017 con deliberazione n. 27;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Rilevato che, dopo la revisione straordinaria del 2017, il Comune di Santa Maria Maggiore risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Idrablu S.p.A.;
- Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l.;
- Conservco S.p.A.;

Il Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 30/12/2019 ha approvato la razionalizzazione annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/2018 dal Comune di Santa Maria Maggiore ai sensi dell'art. 24 del dlgs.175/2016;

La suddetta delibera:

- ✓ è stata trasmessa alla Corte dei conti;
- ✓ è stata trasmessa al Ministero dell'economia;
- ✓ è stata pubblicata sul sito internet dell'ente.

Con la delibera sopra citata il Consiglio comunale ha deciso il mantenimento delle partecipazioni senza interventi.

Preso atto delle partecipazioni in portafogli, l'ufficio ragioneria ha predisposto, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, la relazione annuale (**Allegato A**) contenente le informazioni organizzative-strutturali e contabili delle società partecipate alla data del 31.12.2019;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “, come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art.42 TUEL - D.Lgs 267/2000);

Con voti favorevoli n.8 su n.8 presenti e votanti resi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la relazione annuale delle società partecipate al 31.12.2019, documento che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di dare atto che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni detenute dal Comune di Santa Maria Maggiore per le motivazioni illustrate nell'allegata relazione:
 - Idrablu S.p.A.;
 - Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l.;
 - Conservco S.p.A.;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto per il rispetto degli adempimenti normativi, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
Santa Maria Maggiore, 30.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.Antonella Salina

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
Santa Maria Maggiore, 30.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.Antonella Salina

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : COTTINI CLAUDIO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.sa Antonella Salina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N .12 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07-gen-2021 al 22-gen-2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Santa Maria Maggiore, lì 07-gen-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.sa Antonella Salina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-dic-2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Santa Maria Maggiore, lì 30/12/2020

Il Segretario Comunale
Dott.sa Antonella Salina